



COMUNE DI PINASCA
PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER
LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- Articolo 1 Oggetto del regolamento.
- Articolo 2 Definizione dei rifiuti solidi urbani interni.
- Articolo 3 Istituzione della tassa.
- Articolo 4 Soggetto passivo e soggetto responsabile della tassa.
- Articolo 5 Decorrenza della tassa.
- Articolo 6 Modalità di presentazione delle denunce.
- Articolo 7 Denuncia iniziale.
- Articolo 8 Denuncia di rettifica.
- Articolo 9 Denuncia di cessazione.
- Articolo 10 Sgravi e rimborsi.
- Articolo 11 Controlli.
- Articolo 12 Accertamento della tassa.
- Articolo 13 Ricorsi.
- Articolo 14 Determinazione della superficie tassabile.
- Articolo 15 Tariffe.
- Articolo 16 Esenzioni ed agevolazioni.
- Articolo 17 Agevolazioni speciali.
- Articolo 18 Sanzioni,
- Articolo 19 Categorie di destinazione d'uso.
- Articolo 20 Tassa giornaliera di smaltimento.
- Articolo 21 Interessi.
- Articolo 22 Importi minimi.
- Articolo 23 Rimborsi.
- Articolo 24 Riscossione coattiva.
- Articolo 25 Entrata in vigore del regolamento.
- Articolo 26 Norma di rinvio.

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni del Comune in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo III del d.Lgs. 15/11/1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni legislative.

Articolo 2

DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

I rifiuti solidi urbani interni sono:

- a) i rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, da aree comunque coperte a qualsiasi uso adibite, da campeggi, da distributori di carburante, da sale da ballo all'aperto, da banchi di vendita all'aperto, da ogni altra area scoperta ad uso privato;
- b) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

Articolo 3

ISTITUZIONE DELLA TASSA

- a) È istituita dal Comune di Pinasca apposita tassa annuale in base a tariffe relative allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 2 del presente regolamento.
- b) La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibite.
- c) La tassa è dovuta anche nel caso i locali o le aree restino temporaneamente chiuse, purchè anche solo parzialmente ammobiliate, arredate od occupate da masserizie od oggetti di qualsiasi genere o natura.
- d) La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
- e) la mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tassa, in quanto è obbligatorio il conferimento dei rifiuti, effettuando l'accurata raccolta differenziata, negli appositi contenitori ubicati nei vari punti di raccolta (eco-punti) all'uopo istituiti sul territorio comunale.

Articolo 4

SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DELLA TASSA

- 1) La tassa è dovuta, in via principale, da chiunque occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali ed aree scoperte di cui all'art. 3.
- 2) Il titolo di occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla occupazione o detenzione di fatto.

- 3) Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia oppure uno dei coobbligati maggiorenni se trattasi di tassa relativa ad abitazione.
- 4) Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, case albergo e simili) , la tassa è dovuta dal soggetto che gestisce l'attività.

Articolo 5 DECORRENZA DELLA TASSA

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha avuto inizio l'utenza dei locali e aree.

Articolo 6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE

Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione, devono essere presentate, su appositi moduli, predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione. L'ufficio tributi ne rilascia ricevuta. La denuncia può essere presentata direttamente al comune oppure inviata tramite posta, fax o posta elettronica.

Articolo 7 DENUNCIA INIZIALE

Il soggetto tenuto alla presentazione della denuncia e al pagamento della tassa è obbligato, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, a presentare denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune.

La denuncia iniziale deve contenere:

- l'indicazione delle generalità dell'utente;
- il codice fiscale;
- la data di inizio dell'occupazione o della conduzione dei locali e delle aree;
- l'ubicazione del fabbricato, del piano e della scala;
- i dati catastali dell'immobile;
- la superficie indicata per vano;
- la data in cui viene presentata la denuncia e la sottoscrizione.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.

Articolo 8 DENUNCIA DI RETTIFICA

Le variazioni delle condizioni di tassabilità riferite alla destinazione d'uso, alla misura della superficie tassabile, o il venir meno delle condizioni di agevolazioni, devono essere denunciate entro il 20 gennaio di ciascun anno.

La denuncia di rettifica, presentata secondo le modalità previste per la denuncia originale, deve contenere gli elementi identificativi dell'utente nonché l'indicazione di tutte le variazioni intervenute rispetto alla denuncia precedente.

Articolo 9

DENUNCIA DI CESSAZIONE

La cessazione, nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente al Comune, Ufficio Tributi, mediante apposita denuncia che deve essere presentata con le modalità previste per la denuncia originale.

La denuncia di cessazione deve contenere:

- l'indicazione del codice fiscale;
- le generalità dell'utente;
- la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali o delle aree;
- l'ubicazione dell'area o del fabbricato, del piano e della scala;
- la superficie e la destinazione d'uso dei locali o delle aree;
- il cognome e il nome dell'eventuale subentrante nei locali o sulle aree, nonché tutte le altre indicazioni necessarie per l'individuazione della pratica da cessare.

La cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali o delle aree, fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto da parte del comune, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa.

In caso di mancata denuncia di cessazione la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Articolo 10

SGRAVI E RIMBORSI

Per gli sgravi e rimborsi ai sensi dell'art. 9, o per errore o duplicazione o comunque in ogni altro caso, si procede con le modalità previste dall'art. 75 del D. Lgs. n. 507/93.

Articolo 11

CONTROLLI E ACCERTAMENTI

1. Le denunce iniziali e quelle di rettifica e di cessazione dell'occupazione dei locali e delle aree possono essere soggette ad accertamenti d'ufficio.

L'Amministrazione comunale ha il potere di effettuare tutte le verifiche ed i controlli nei modi e forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune per individuare tutti i soggetti obbligati a pagare il tributo ed al controllo dei dati dichiarati in denuncia od acquisiti direttamente dall'ufficio.

Oltre ad acquisire informazioni sulle banche dati disponibili, nell'ordine:

- a) possono essere richiesti dati ed informazioni a mezzo questionari nonché copie di atti, dichiarazioni o documenti ovvero planimetrie dei locali comprendenti il dettaglio delle superfici con i mq. di riferimento. L'Amministrazione comunale non può richiedere ai contribuenti documentazioni ed informazioni già possedute o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione fiscale del contribuente, nel qual caso deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti;
- b) il contribuente od il proprietario dell'immobile possono essere invitati a comparire per fornire delucidazioni o prove;

- c) possono essere effettuati sopralluoghi ai locali ed aree, da personale a ciò autorizzato, per la verifica diretta delle superfici e destinazione delle stesse. Al termine delle operazioni, deve essere redatto un processo verbale; entro 60 giorni dalla data di quest'ultimo il contribuente può ancora fornire osservazioni. In tali casi, l'avviso di accertamento non può essere emesso prima della scadenza del suddetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. L'accesso ai locali deve essere comunicato al contribuente almeno cinque giorni prima, anche telefonicamente.
2. Nel caso di mancata collaborazione del contribuente ovvero quando sussistono validi impedimenti allo svolgimento delle verifiche e controlli, non ultimo l'onerosità degli stessi, l'accertamento può anche essere effettuato in base a presunzioni semplici o criteri induttivi e secondo modalità di attuazione scelti dal Comune.
3. L'Amministrazione comunale può chiedere direttamente agli amministratori di condominio di procedere alla numerazione delle unità immobiliari, fornendo la relativa superficie (in mq.) ed il nome degli occupanti, detentori, proprietari, oltre gli identificativi catastali delle stesse qualora posseduti. La medesima richiesta può essere fatta nei confronti dei proprietari di locali ad uso privato, commerciale ed industriale. Per tale finalità, l'Amministrazione assegna un termine a provvedere, nonché individua le modalità operative. Gli amministratori e/o i proprietari, cui venga indirizzata la richiesta - anche a mezzo di avviso pubblico - sono tenuti, nell'interesse pubblico e per fini di equità fiscale, ad ottemperare, pena l'applicazione di sanzioni e l'addebito dei costi conseguenti alla numerazione.

Articolo 12

ACCERTAMENTO DELLA TASSA

1. L'ufficio tributi procede alla rettifica delle denunce incomplete o infedeli nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse denunce notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere effettuata. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile proporre un riesame anche del merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

Articolo 13 RICORSI

Contro l'avviso di accertamento della tassa da parte del Comune, il ruolo e la cartella di pagamento, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di iniziare il procedimento presentando ricorso in I° grado alla Commissione Tributaria Provinciale, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo I, Sezione I del citato D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, artt. 18 e seguenti.

Articolo 14 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

Agli effetti dell'applicazione della Tassa si considerano locali tassabili:

- a) tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di arredamento e/o di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque per i quali risulta rilasciata una licenza o una autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.
- b) relativamente alle utenze domestiche sono considerati nella formazione della superficie utile, tutti i vani principali, gli accessori diretti ed indiretti (corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagno, ecc.) nonché tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale (a titolo esemplificativo: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni, ecc.).
- c) le scale interne.

Articolo 15 TARIFFE

1. Nella determinazione delle tariffe annuali della tassa il comune verifica che il gettito complessivo non superi il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni secondo le modalità previste dall'art. 61 del D. Lgs. n. 507/93.
2. L'istituzione e la determinazione delle tariffe è effettuata dagli organi previsti dal T.U. 267/2000: per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la determinazione delle aliquote o tariffe è competente il Consiglio Comunale. Il termine per la deliberazione delle tariffe è quello previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. Per la determinazione delle tariffe si tiene conto dell'articolazione in categorie dei locali e delle aree tassabili come indicate nel successivo art. 19. In caso di mancata deliberazione nel termine previsto nel comma precedente, rimangono in vigore le tariffe precedentemente deliberate.
4. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di "metro quadro" di superficie dei locali e delle aree tassabili. In questo senso le frazioni di metro quadrato sono arrotondate all'unità superiore.
5. Alla tariffa deliberata va aggiunto il 15% del totale, così suddiviso: 10% maggiorazione ECA, 5% tributo provinciale.
6. Per le unità immobiliari adibite ad uso civile in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile alla superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

Articolo 16

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Non sono soggetti a tassazione i seguenti edifici:

1. edifici adibiti a culto, escluse in ogni caso le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
2. locali adibiti ad uffici comunali o a servizi per i quali il comune sia tenuto a sostenere le spese di pulizia;
3. le abitazioni, anche provviste di mobilio, detenute da soggetti inseriti stabilmente in strutture residenziali di assistenza, a condizione che per le stesse non siano attivi contratti di utenza.
4. Le abitazioni prive di ogni allacciamento di rete (acqua, gas, luce). Devono essere assenti tutte e tre le tipologie di allacciamento.

Articolo 17

AGEVOLAZIONI SPECIALI

1. La tariffa unitaria è ridotta del:
 - a) 30% per le abitazioni con unico occupante che al primo gennaio dell'anno di riferimento risulti residente in Pinasca. La verifica, se l'occupante dell'abitazione è unico, è fatta, a seguito di specifica richiesta, previo accertamento diretto della situazione di fatto (esistente alla data del 31 dicembre di ciascun anno, con effetto dall'anno successivo), dovendosi ritenere del tutto irrilevante la situazione anagrafica.
 - b) 30% per abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia iniziale o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
 - c) 30% per distanze da metri lineari 501 fino a 5000 dal più vicino eco punto (metri lineari intesi come percorrenza stradale).
 - d) 45% per distanze superiori a metri lineari 5001 dal più vicino eco punto (metri lineari intesi come percorrenza stradale).
2. La riduzione delle superfici e quelle tariffarie sono applicate con effetto dall'anno successivo a quello della denuncia.
3. Le riduzioni non sono in alcun modo cumulabili.
4. Il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta deve essere denunciato entro il 20 gennaio; in difetto si provvederà al recupero del tributo e alle sanzioni con le modalità previste dagli artt. 66 e 76 del D. Lgs. n. 507/93.

Articolo 18

SANZIONI

Le sanzioni tributarie sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge (Decreti legislativi 18.12.1997, n. 471, n. 472 e n. 473) e successive modificazioni.

Articolo 19
CATEGORIE DI DESTINAZIONE D'USO

I locali e le aree sono suddivise secondo la loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie:

CATEGORIA A)

- a) Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose.
- b) Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado.
- c) Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre.
- d) Autonomi depositi di stoccaggio merci; depositi di macchine e materiali militari, pese pubbliche; distributori di carburante, parcheggi.

CATEGORIA B)

- a) Attività commerciali all'ingrosso
- b) Mostre, autosaloni, autoservizi autorimesse.
- c) Campeggi, parchi gioco e parchi divertimento.

CATEGORIA C)

- a) Abitazioni private, mansarde, tavernette, box auto, cantine, scale interne.
- b) Attività ricettivo alberghiere.
- c) Collegi, case di vacanza.

CATEGORIA D)

Uffici pubblici e privati, studi professionali, banche, ambulatori, circoli sportivi.

CATEGORIA E)

Esercizi commerciali di beni non deperibili.

- a) Negozi di vendita sia al minuto che all'ingrosso di: abbigliamento e tessuti in genere; materiali per la casa; antiquari e mobiliari; librerie; cartolerie; tabaccherie; articoli da regalo e giochi; profumerie; mercerie; erboristerie; farmacie; lavanderie; stirerie; fotografi; edicole; supermercati di generi non alimentari e simili.
- b) Magazzini di deposito e superfici espositive riferite alle attività di cui al comma a).
- c) Attività di produzione artigianale o industriale.
- d) Attività artigianali di servizio.

CATEGORIA F)

Esercizi commerciali di beni deperibili.

- a) Negozi di vendita sia al minuto che all'ingrosso di: frutta e verdura; piante e fiori; carni, pesce fresco e surgelato, pollame e uova; alimentari tipici delle rosticcerie, gastronomie, salumerie, panetterie, latterie; drogherie; pasticcerie senza bar; supermercati di generi alimentari e simili.
- b) Magazzini di deposito e superfici espositive riferite alle attività di cui al comma a).

Pubblici esercizi.

- a) Caffè, bar, gelaterie, pasticcerie con bar, birrerie, paninoteche, tavole calde, pizzerie, ristoranti, trattorie, osterie, chioschi per la commercializzazione di cibi e bevande; aziende agrituristiche per la sola parte di ristorazione e qualsiasi esercizio offra detti servizi.
- b) Magazzini di deposito e superfici espositive riferite alle attività di cui al comma a).

CATEGORIA G)

Locali adibiti esclusivamente ad esposizione.

CATEGORIA H)

Aree scoperte di attività economiche (mercati, fiere, ecc.) e intrattenimenti (spettacoli, circhi, ecc.).

Per le categorie non esattamente individuate, si rimanda a criteri di analogia.

Articolo 20 **TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, é istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Si considera "temporaneo" l'uso inferiore a 183 giorni in un anno solare, anche se ricorrente.
2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata sulla base di quella annuale rapportata ai giorni.
3. L'importo della tassa giornaliera da versare non deve essere inferiore ad euro 2,00 al fine di compensare i costi amministrativi di gestione.
4. L'obbligo della denuncia dello "uso temporaneo" si intende assolto con il pagamento della Tassa giornaliera da effettuare contestualmente al pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche "temporanea", all'atto dell'occupazione e con il medesimo modello di bollettino per il versamento in c/c postale, di cui all'articolo 50 del D. Lgs. 507/1993, ovvero con il versamento diretto di cui al successivo comma da effettuarsi tassativamente nei 30 giorni successivi alla ricezione del bollettino medesimo.
5. Per la tassa relativa alla "manifestazioni" i bollettini di pagamento verranno consegnati all'interessato preventivamente ed il relativo importo dovrà essere versato contestualmente al canone di occupazione suolo pubblico.
6. In caso di "occupazione abusiva" la Tassa viene recuperata unitamente alle soprattasse, interessi ed oneri accessori.
7. Il servizio erogato dietro corresponsione della Tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali o sulle aree oggetto di occupazione temporanea.

Articolo 21 **INTERESSI**

Sulle somme liquidate dal Comune a seguito di accertamenti sono dovuti gli interessi legali nella misura prevista dalla legge, computati, ai sensi dell'art. 1, comma 165 della legge 27.12.2006, n. 296, con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute e riconosciute, a decorrere dalla data del versamento.

Articolo 22
IMPORTI MINIMI

Non si fa luogo all'iscrizione a ruolo del tributo, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'importo totale non superi Euro 5,16.

Non si fa luogo al rimborso, allo sgravio e al discarico amministrativo qualora l'importo del tributo, comprensivo delle addizionali, sia inferiore o uguale a Euro 5,16.

Articolo 23
RIMBORSI

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura del tasso d'interesse legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 24
RISCOSSIONE COATTIVA

Le somme liquidate dal Comune per la tassa, sanzioni ed interessi, se non versate entro 60 gg. dalla notifica dell'avviso di accertamento sono riscosse coattivamente. La riscossione coattiva della tassa è effettuata ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, mediante la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602 se affidata ai concessionari della riscossione oppure mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639, se alla riscossione provvede direttamente l'Ufficio comunale o se affidata ad altri soggetti autorizzati di cui alla lett. b), comma 5, art. 52 del D.L.vo 15.12.1997, n. 446.

Articolo 25
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento avrà effetto dal 1° gennaio 2009 (ai sensi D.L. 26/01/99 N. 8 Art. 1) unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
2. È abrogato il precedente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed ogni altra norma incompatibile con il presente regolamento.

Articolo 26
NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel D. Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

